



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COMINCIOLI, GRILLO, PAPANIA, MENARDI, Marco FILIPPI, CICOLANI, STIFFONI, DE TONI, CUFFARO, VILLARI, BALDINI, BORNACIN, BUTTI, CAMBER, DONAGGIO, FISTAROL, GALLO, IZZO, MAGISTRELLI, MORRI, MURA, MUSSO, SIRCANA, VIMERCATI e ZANETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2009

Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge riprende una proposta avanzata nel corso della precedente legislatura (Atto Senato n. 1424), la cui fine anticipata ne impedì il compiuto esame, ne fu infatti approvata soltanto una parte: in sede di conversione del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con l'inserimento, nell'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, del comma 1-bis, relativo al divieto del trasporto di minori di anni cinque sui veicoli a motore a due ruote.

Quella proposta prevedeva misure specifiche anche per il trasporto su tali veicoli di passeggeri di età inferiore ai dodici anni e di statura inferiore ai 150 centimetri ossia:

a) la loro sistemazione su apposito sedile di sicurezza con appoggi per gli arti superiori ed inferiori, omologato dal Ministero dei trasporti;

b) l'obbligo per gli stessi di indossare il casco protettivo prescritto dall'articolo 171 del codice della strada;

c) il limite di velocità fissato a 60 chilometri orari.

Ed è appunto a tale originario progetto che si riconduce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, in considerazione del fatto che per i passeggeri di età dai cinque ai dodici anni – che a causa del loro incompleto sviluppo psicofisico necessitano di una particolare protezione nel trasporto su due ruote – manca una specifica norma di salvaguardia, che deve essere rigorosa quanto quella attualmente prevista per gli altri passeggeri di età superiore (ossia

sistemazione stabile ed equilibrata, e obbligo di indossare il casco: articoli 170, commi 2 e 3, e 171, comma 1, del citato codice della strada). Peraltro, la disciplina che si vuole introdurre è l'estensione della norma di cui all'articolo 172 del codice della strada secondo cui, a tutela dell'incolumità dei bambini trasportati su autoveicoli, «i bambini di statura inferiore a 1,50 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti...».

È sotto gli occhi di tutti il fenomeno diffuso di veicoli a motore a due ruote sui quali incauti conducenti, anche ad elevate velocità, trasportano bambini aggrappati ad essi, senza alcuna altra protezione oltre al casco, sia nelle strade extraurbane sia in quelle urbane per lo più congestionate dal traffico, in condizioni di estrema pericolosità.

La lettera b) del comma 1 prevede l'estensione della sanzione del fermo amministrativo sia alle violazioni previste dal comma 1-bis del testo vigente, sia alla nuova fattispecie prevista dal comma 1-ter del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente disegno di legge.

Va ricordato che la misura dell'obbligo del seggiolino, delle maniglie e dei poggiatesta per i passeggeri infradodicesenni viene da tempo applicata in vari Paesi europei come la Francia, la Germania, la Spagna e la Norvegia, ed ha contribuito in modo consistente alla riduzione degli incidenti con ferite ed esiti mortali causati da guidatori di motoveicoli con bambini trasportati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma *1-bis* è inserito il seguente:

«*1-ter*. Sui ciclomotori e sui motocicli a due o a tre ruote i bambini di statura inferiore ai 1,50 metri devono essere sistemati su un apposito sedile di sicurezza con appoggi per gli arti inferiori e superiori, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La velocità di circolazione dei veicoli con a bordo i suddetti passeggeri non può superare i 60 Km/h»;

b) al comma 7, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, *1-bis* e *1-ter*» e, dopo le parole: «dai commi 1», sono inserite le seguenti: «, *1-bis*, *1-ter*».

